



Repertorio n.17597

Raccolta n.12945

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"PRADA COSTABELLA S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'otto giugno duemilasedici

(8 giugno 2016)

in Verona, alla via Leone Pancaldo n. 70, alle ore dodici e zero minuti.

Avanti a me dottor Emanuele De Micheli, Notaio in Verona con studio ivi in via Leone Pancaldo n. 70, iscritto al Collegio Notarile di Verona,

è presente

FORMAGGIONI ADRIANO nato [redacted] domiciliato per la carica presso [redacted], nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

"PRADA COSTABELLA S.R.L.", con sede in SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) CONTRADA CA' MONTAGNA n. 11, partita IVA 03410630234, codice fiscale e numero di iscrizione 03410630234 presso il Registro delle Imprese di VERONA, R.E.A. n. 334125, con il capitale di euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- Trasformazione Società 'in house'

- Varie ed eventuali

Mi invita quindi a far constare per atto pubblico le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad assumere.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

A norma di Statuto, assume la Presidenza il medesimo Comparente, il quale accerta e constata che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto mediante comunicazione a mezzo PEC del 31 maggio 2016;

- sono presenti tutti i soci:

- COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA (codice fiscale 00414190231), titolare di una partecipazione di nominali euro 5.000,00, pari al 50% in persona dell'avv. Pier Giorgio Schena nato [redacted];

- COMUNE DI BREZZONE SUL GARDA (codice fiscale 00661110239), titolare di una partecipazione di nominali euro 5.000,00, pari al 50% in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Sig. BERTONCELLI TOMMASO, nato a [redacted];

- il Consiglio di Amministrazione è composto da:

FORMAGGIONI ADRIANO, Presidente, presente

MENEGHELLI GIUSEPPE, presente

BONAFINI ANTONIO, presente

- la Società è priva del Collegio Sindacale;

A questo punto il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita ed atta quindi a deliberare.

Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti indicati all'ordine dal giorno, nessuno opponendosi alla relativa trattazione.

Passandosi alla discussione congiunta di tutti i punti all'o.d.g., il Presidente a nome dell'organo amministrativo illustra all'assemblea la proposta di adottare un nuovo testo di statuto sociale, passaggio necessario al fine di dare una svolta al progetto per


REGISTRATO AGENZIA  
ENTRATE DI  
VERONA I

IL 13/06/2016

AL N. 12258

SERIE 1T

€. 356,00



la funivia di Prada. =====  
Illustra, quindi, il percorso fin qui condotto con gli sforzi e dedizione non solo dell'organo amministrativo, ma anche delle Amministrazioni comunali partecipanti alla Società, giunto alla conclusione - oggi sottoposta all'approvazione finale dei soci stessi - della trasformazione in una "in house providing", al fine di consentire alla società la più agevole conclusione di accordi di programma con altri Enti pubblici. =====  
Rispetto al testo già visionato dai rispettivi Organi amministrativi, il Presidente dichiara che si rende necessario un adeguamento formale a quanto previsto dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, che ha abrogato il libro soci nelle s.r.l. =====  
Dopo breve discussione, l'Assemblea =====

DELIBERA =====

Art. 1) di approvare la proposta del Presidente ed adottare quindi un nuovo testo dei patti sociali di cui testo di Statuto che al presente verbale si allega sotto la lettera "A";  
Art. 2) di delegare al Presidente la facoltà di apportare alle soprastanti deliberazioni tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte che si rendessero eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione del verbale nel Registro delle Imprese e, comunque, per l'esecutività di quanto deliberato, nel rispetto della normativa vigente. =====

Messo ai voti tale testo di deliberazione esso viene approvato con voto palese mediantealzata di mano all'unanimità come il Presidente accerta e mi fa qui constare. Quindi, lo Statuto Sociale, coordinato con le dette modificazioni testè deliberate, viene consegnato a me Notaio che lo allego al presente verbale, firmato come per legge sotto la lettera "A". =====

Dopodichè, null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore dodici e minuti quaranta. =====

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto che, scritto da persona di mia fiducia e in parte integrato da me, ho letto, unitamente all'allegato, al comparente, il quale, a mia domanda, l'approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore 12,40. =====

Consta il presente atto di un foglio per tre facciate. =====

F.to Formaggioni Adriano =====

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.) =====



ALL  
Ar  
E  
der  
Ga  
I C  
del  
ana  
ge  
La  
sul  
La  
co  
isc  
all  
Ar  
La  
im  
loc  
Ba  
ris  
alt  
La  
ma  
fir  
sc  
Ne  
pu  
qu  
fic  
Ar  
La  
A  
L  
Co  
ai  
A  
a)  
no  
de  
b)  
co  
pr  
A  
La  
di  
pa  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.

===== **Statuto della Società in house** ========== **"PRADA COSTABELLA S.R.L."** =====**Art. 1) – DENOMINAZIONE E MODELLO IN HOUSE** =====

E' costituita una società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica denominata "Prada Costabella S.r.l." – Società in house dei Comuni di Brenzone sul Garda e di San Zeno di Montagna. =====

I Comuni di Brenzone sul Garda e di San Zeno di Montagna sono gli unici detentori dell'intero capitale sociale della Società ed esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione. =====

La Società realizza tutta la propria attività esclusivamente con i Comuni di Brenzone sul Garda e di San Zeno della Montagna e limitatamente ai territori ad essi afferenti. =

La Società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dei Comuni soci negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del Presidente, presso la Sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma secondo, c.c. =====

**Art. 2) OGGETTO SOCIALE** =====

La società ha per oggetto: la gestione per l'esercizio del trasporto a mezzo funivia e impianti di risalita di persone e cose ed in particolare della funivia che collega località Prada in Comune di San Zeno e Brenzone sul Garda alla dorsale del Monte Baldo. Tra le altre attività sono previste la costruzione e gestione di impianti di risalita, la gestione di posti di ristoro e assistenza nelle stazioni viaggiatori, nonché altre attività funzionali e/o complementari all'attività principale. =====

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. =====

Nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, la società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. =====

**Art. 3) DURATA DELLA SOCIETÀ** =====

La durata della società e' fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata. =

**Art. 4) – CONTROLLO ANALOGO EX ART. 113 T.U.E.L. N. 267/2000** =====

L'attività di controllo sulla Società è esercitata e realizzata dall'Ufficio Tecnico del Comune in cui ha sede la Società, identificato nel Comune di San Zeno di Montagna ai sensi del successivo art. 7 dello statuto. =====

A detto servizio deve essere affidato: =====

a) l'esame istruttorio degli atti sottoposti al controllo preventivo e strategico nonché quello contestuale e posteriore relazionando alle Amministrazioni ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultima, di eventuali atti di indirizzo vincolanti; =====

b) la verifica dell'esatta esecuzione da parte della Società degli atti di indirizzo comunali segnalando eventuali violazioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte delle Amministrazioni Comunali. =====

**Art. 5) – OBBLIGO DI INFORMAZIONE** =====

La Società ha l'obbligo di far pervenire ai Comuni di Brenzone sul Garda e San Zeno di Montagna, almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, i seguenti documenti: =====

1. Bilancio di previsione; =====
2. Relazione previsionale e programmatica triennale; =====
3. Organigramma e piano annuale delle assunzioni; =====
4. Programmi annuali di attività; =====
5. Piani finanziari; =====

6. Modifiche statutarie, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della Società, riduzione ed aumenti di capitale.

Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, i Comuni di Brenzone sul Garda e di San Zeno di Montagna, in ordine ai sopra elencati documenti, potranno inviare alla Società atti di indirizzo vincolanti. — In ogni caso, i Comuni e i soggetti pubblici soci hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### **Art. 6) - RELAZIONI PERIODICHE**

Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la Società provvede ad inviare ai soggetti e agli enti pubblici soci, con cadenza quadrimestrale, una relazione economica suddivisa per centri di costo analitici, una relazione sui flussi di liquidità, nonché una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

Qualora nel corso del quadrimestre si verificano eventi straordinari, non previsti nelle relazioni di cui al comma precedente, che possono incidere sull'ordinario e regolare andamento della Società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la Società è tenuta a darne immediata comunicazione ai soci, predisponendo un'adeguata relazione.

#### **Art. 7) - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI**

La società ha sede in San Zeno di Montagna (VR) e può istituire e sopprimere, in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete all'assemblea dei soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dei comuni di Brenzone sul Garda e di San Zeno di Montagna.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante **dal Registro delle Imprese**; e' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel **Registro delle Imprese** si fa riferimento alla residenza anagrafica o sede legale.

#### **Art. 8) - CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO**

Il capitale sociale, al quale possono partecipare solo enti locali territoriali, e' di euro 10.000,00 ed e' diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile. Il capitale sociale dovrà essere detenuto esclusivamente da soggetti pubblici per tutta la durata della società.

In sede di aumento del capitale sociale e' derogato il disposto dell'art. 2464 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono, in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione e' effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del

diritto di opzione predetto. =====

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso altri soggetti pubblici che operano sul territorio terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda. =====

È fatto divieto di alienare o trasferire a qualsiasi titolo quote del capitale sociale, anche minoritarie, a soggetti privati. =====

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile. =====

La società potrà raccogliere fondi infruttiferi di interesse presso i soci, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale. =====

#### **Art. 9) - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ** =====

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. =====

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. =====

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del codice civile. =====

#### **Art. 10) - TITOLI DI DEBITO** =====

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale. =====

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'art. 2483, comma 2. =====

La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare: =====

- a) il valore nominale di ciascun titolo; =====
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione; =====
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli; =====
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società. =====

I titoli di debito devono indicare: =====

- a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società è iscritta; =====
- b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; =====
- c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese; =====
- d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società; =====
- e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti; =====
- f) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi. =

5. I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine: =====

- a) alla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; =====
- b) alle modificazioni delle condizioni del prestito; =====
- c) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; =====
- d) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito. =====

L'assemblea dei possessori di titoli di debito e' convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione di titoli di debito al portatore l'assemblea e' convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

Si applicano all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata. =====

La società, per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito. All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere gli amministratori e i sindaci, quando esistenti. =====

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori dei possessori dei titoli di debito; possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonche' le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni dei possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 del codice civile. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a un triennio e può essere rieletto. L'assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci. =====

**Art. 11) - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE** =====

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono assegnate ai soci in misura proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale. =====

E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'art. 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati con decisione presa dai soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale. ==

Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 2 non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante. =====

**Art. 12) - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE** =====

Dato che l'oggetto sociale della società comporta la gestione di impianti ed altre dotazioni patrimoniali da parte di enti pubblici locali, qualunque trasferimento di quote di partecipazione e' subordinato al mantenimento della partecipazione maggioritaria in capo a soggetti ed Enti pubblici territoriali locali. =====

In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art. 8 del presente statuto spetta agli altri soci il diritto di prelazione. =====

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al secondo comma. Nel caso di

proposta di vendita congiunta da parte di piu' soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti. =====

Se sussiste concorso tra piu' richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto e' oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente. =====

Il socio (detto "proponente") che intende effettuare il trasferimento (detto "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto e' oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. =====

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti **nel Registro delle Imprese** alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. =====

Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 C.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta. =====

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si e' perfezionata. =====

Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 giorni a far tempo dal giorno in cui e' scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra. =====

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace ed inopponibile nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel **Registro delle Imprese** e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società. =

#### **Art. 13) - RECESSO DEL SOCIO** =====

Ogni socio può recedere dalla società in tutti i casi previsti dall'art. 2473. =====

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della

decisione nel **Registro delle Imprese** o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso. \_\_\_\_\_

In detta raccomandata devono essere elencati: \_\_\_\_\_

- a) le generalità del socio recedente; \_\_\_\_\_
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento; \_\_\_\_\_
- c) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato. \_\_\_\_\_

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società. \_\_\_\_\_

Le partecipazioni per le quali e' effettuato il diritto di recesso sono inalienabili. \_\_\_\_\_

#### **Art. 14) - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE** \_\_\_\_\_

Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. \_\_\_\_\_

In ogni caso, sono riservate alla competenza del socio unico le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, c.c. e comunque: \_\_\_\_\_

1. Approvazione previa delibera del consiglio comunale del bilancio e distribuzione degli utili; \_\_\_\_\_
2. Nomina e revoca dell'organo amministrativo; \_\_\_\_\_
3. Approvazione dell'organigramma aziendale con eventuale istituzione del direttore generale e di eventuali direttori, con determinazione della durata dell'incarico e dei compiti assegnati; \_\_\_\_\_
4. Nomina del revisore dei conti e del collegio sindacale e del presidente del collegio sindacale, ove obbligatori o se previsti; \_\_\_\_\_
5. Modifiche al capitale sociale; \_\_\_\_\_
6. Modifiche allo statuto; \_\_\_\_\_
7. Decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico; \_\_\_\_\_
8. Lo scioglimento anticipato della Società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; \_\_\_\_\_
9. Le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, c.c.; \_\_\_\_\_
10. Definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo, tra i quali quelli relativi al reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35, d. lgs. n. 165/2001; \_\_\_\_\_
11. Approvazione previa delibera del consiglio comunale del documento programmatico annuale sulla base del quale si svilupperà l'azione societaria e del collegato piano triennale degli investimenti e di quello di assunzione del personale; \_\_\_\_\_
12. Prestazioni a garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili; \_\_\_\_\_
13. Acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni immobili; \_\_\_\_\_
14. Assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti. \_\_\_\_\_

#### **Art. 15) - DECISIONI DEI SOCI - MODALITÀ** \_\_\_\_\_

Tutte le decisioni dei soci di cui all'art. 14 sub 1, 5, 6 e 8 debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto. \_\_\_\_\_

Le decisioni di cui ai restanti numeri possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero anche con atto scritto del socio, e ove, necessitano di esecuzione da parte dell'organo amministrativo, saranno da questo eseguite in conformità alle istruzioni ed agli indirizzi in quella sede eventualmente impartiti. \_\_\_\_\_

#### **Art. 16) - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE**

L'assemblea e' convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

#### **Art. 17) - ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE**

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

#### **Art. 18) - ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Gli Enti Locali soci possono delegare alla partecipazione all'Assemblea un componente di Giunta o di Consiglio Comunale.

#### **Art. 19) - ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA**

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano d'età. In via residuale si applica l'art. 2479-bis comma 4 del codice civile.

Il Presidente dell'assemblea e' assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

#### **Art. 20) - ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel **Registro delle Imprese**.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, e' necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 21) - DECISIONI DEI SOCI - QUORUM**

L'assemblea e' costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; l'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che

rappresentino i 2/3 del capitale sociale per le decisioni: \_\_\_\_\_

a) inerenti alle modificazioni dello statuto; \_\_\_\_\_  
b) relative a operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale; \_\_\_\_\_

c) relative a operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;  
d) richieste all'assemblea da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. \_\_\_\_\_

La trasformazione della società, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale. \_\_\_\_\_

L'assemblea delibera in seconda convocazione: \_\_\_\_\_

a) a maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta in assemblea, per le decisioni di cui al comma 1 del presente articolo; \_\_\_\_\_

b) con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, per le decisioni di cui al comma 2 del presente articolo. \_\_\_\_\_

Ai fini della totalitarierà dell'assemblea, di cui all'art. 2479-bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

#### **Art. 22) - ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE** \_\_\_\_\_

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. \_\_\_\_\_

Il verbale deve indicare: \_\_\_\_\_

a) la data dell'assemblea; \_\_\_\_\_

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. \_\_\_\_\_

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. \_\_\_\_\_

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478. \_\_\_\_\_

#### **Art. 23) - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ** \_\_\_\_\_

La società può essere alternativamente amministrata: \_\_\_\_\_

a) da un amministratore unico; oppure, \_\_\_\_\_

b) da un consiglio di amministrazione, composto da 3 membri, i cui componenti operano con metodo collegiale; \_\_\_\_\_

La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 del codice civile. \_\_\_\_\_

L'amministrazione della società può essere affidata, in tutto od in parte, anche a soggetti che non siano soci. \_\_\_\_\_

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile. \_\_\_\_\_

Gli amministratori, ex art. 2383 codice civile, durano in carica tre anni, salvo revoca per giusta causa. \_\_\_\_\_

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di

sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. =====

Gli amministratori sono rieleggibili. =====

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione. =====

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. =====

Nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile. =====

#### **Art. 24) - ADUNANZA COLLEGALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. =====

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso di convocazione deve essere altresì comunicato agli Enti pubblici soci, i cui rappresentanti potranno comunque assistere e prendere parte senza diritto di voto ai lavori del Cda. =====

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: =====

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; =====

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. =====

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. \_\_\_\_\_

Il verbale deve indicare: \_\_\_\_\_

- a) la data dell'adunanza; \_\_\_\_\_
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti; \_\_\_\_\_
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti; \_\_\_\_\_
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. \_\_\_\_\_

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo. \_\_\_\_\_

#### **Art. 25) - AMMINISTRATORE UNICO** \_\_\_\_\_

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente. \_\_\_\_\_

#### **Art. 26) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** \_\_\_\_\_

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione: \_\_\_\_\_

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile; \_\_\_\_\_
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto. \_\_\_\_\_

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo. \_\_\_\_\_

La decisione di fusione della società, ai sensi degli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, è adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico. \_\_\_\_\_

#### **Art. 27) - AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI** \_\_\_\_\_

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, del codice civile. \_\_\_\_\_

Il consiglio di amministrazione può pure nominare direttori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti nei modi di legge. \_\_\_\_\_

#### **Art. 28) - RAPPRESENTANZA SOCIALE** \_\_\_\_\_

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sopranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta: \_\_\_\_\_

- a) al presidente del consiglio di amministrazione; \_\_\_\_\_
- b) all'amministratore unico. \_\_\_\_\_

#### **Art. 29) - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE** \_\_\_\_\_

Nei casi di legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile. \_\_\_\_\_

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. \_\_\_\_\_

Il collegio sindacale o il revisore nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono: \_\_\_\_\_

- a) compiere atti di ispezione e di controllo; \_\_\_\_\_
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari; \_\_\_\_\_

In caso di nomina del Collegio Sindacale o del Revisore di cui al comma 2, a essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli art. 2397e seguenti del codice civile. =====

Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, con telegramma, telex o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima. =====

Il collegio sindacale e' comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso. =====

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, e' necessario che: =====

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza; =====

b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. =====

#### **Art. 30) - AZIONE DI RESPONSABILITÀ** =====

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il quindici per cento del capitale sociale. =====

#### **Art 31) - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI** =====

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Il bilancio deve essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del codice civile. =====

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: =====

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; la restante parte: =====

b) alla costituzione o all'incremento di un fondo rinnovo impianti nella misura che verrà deliberata dall'assemblea; =====

c) il residuo ripartito ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute. =====

#### **Art. 32) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** =====

La società si intende sciolta in tutti i casi previsti dalla legge. =====

In caso di scioglimento della società, l'organo di liquidazione e' composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo. =====

Le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente il verificarsi della causa di scioglimento della società. =

#### **Art. 33) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA** =====

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i socio fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione, o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, e' deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo

diritto. =====

L'arbitro e' nominato dal Presidente del Tribunale di Verona. =====

**Art. 34) - FORO COMPETENTE** =====

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e' competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale. =====

**Art. 35) - LEGGE APPLICABILE** =====

Al presente statuto si applica la legge italiana. =====

**Art. 36) - COMUNICAZIONI** =====

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. =====

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico risultanti dai libri sociali o ufficialmente depositati presso la sede della società. =====

A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. =====

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute. =====

**Art. 37) - COMPUTO DEI TERMINI** =====

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, ne' il giorno iniziale ne' quello finale. =====

**Art. 38) - NORMA FINALE** =====

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti, relative alle società a responsabilità limitata, ai principi del diritto comunitario in materia, nonchè, in quanto compatibili e per quanto disciplinato, alle disposizioni di legge in materia di società per azioni. =====

F.to Formaggioni Adriano =====

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.) =====

=====

La presente copia composta di QUATTORDICI facciate,  
è conforme al suo originale munito delle prescritte firme  
conservato nei miei rogiti.

Si rilascia AD USO CONSENTITO

Verona 3 AGO. 2015

